



Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

Questa scheda riguarda commercianti che forniscono prodotti chimici agli utilizzatori professionali e agli intermediari.

Primi passi

Chi intende inserire prodotti chimici nel proprio catalogo, deve avere in chiaro i seguenti punti:

- **Tutte le informazioni richieste riguardanti il prodotto sono disponibili e presentate in modo corretto?**
 - È disponibile una scheda di dati di sicurezza (SDS) aggiornata?
 - Altri dettagli importanti contenuti sull'etichetta o nelle schede tecniche sono presentati in modo corretto?
- **Qual è lo status del prodotto dal punto di vista della legislazione sulle sostanze chimiche?**
 - Il prodotto rientra nel campo di applicazione del diritto in materia di prodotti chimici?
 - Si tratta di un prodotto chimico "normale" (sostanza, preparato), un biocida, un prodotto fitosanitario o un concime?
- **Il fornitore ha assicurato la conformità?**
 - Il prodotto si trova nel registro dei prodotti chimici (www.rpc.admin.ch)?
 - Il prodotto è autorizzato (omologato) in Svizzera (per i biocidi o per i prodotti fitosanitari)
 - elenco dei biocidi omologati: www.rpc.admin.ch?
 - elenco dei prodotti fitosanitari: www.psm.admin.ch?
 - Le etichette e la scheda di dati di sicurezza sono conformi (indirizzo in Svizzera, lingua o lingue della regione di vendita)?
- **A quali impieghi e a quali utilizzatori è destinato il prodotto?**
 - Il prodotto è destinato e autorizzato alla vendita agli utilizzatori professionali e/o privati (categoria di utilizzatori)?
 - Quali sono le disposizioni speciali per la fornitura (consegna)?
 - In quali regioni linguistiche il prodotto deve o può essere venduto?

Se non è possibile rispondere in modo inequivocabile a queste domande, occorre rivolgersi al fornitore per ottenere le informazioni necessarie.

Regole per il commercio all'ingrosso

- I prodotti chimici possono essere offerti o forniti solo per l'impiego indicato dal produttore.
- Il fornitore deve consegnare all'acquirente, assieme al prodotto, una relativa scheda di dati di sicurezza che deve conoscere ed essere in grado d'interpretare.
- Aziende che forniscono prodotti chimici con un proprio nome commerciale, per un altro impiego, un'altra categoria di utilizzatori (utilizzatori privati e/o professionali) o a proprio nome (senza indicazione di chi per primo mette il prodotto sul mercato in Svizzera) sono considerate come aziende produttrici (vedi scheda informativa A01).

Conservazione dei prodotti chimici

- I prodotti chimici devono essere conservati in modo facile da individuare e separati da altre merci, come derrate alimentari, mangimi o medicinali.
- Prodotti chimici che possono reagire pericolosamente tra di loro, devono essere conservati separatamente. Indicazioni sui possibili pericoli si trovano nella scheda di dati di sicurezza.
- Chi custodisce prodotti chimici dei gruppi 1 o 2 (vedi scheda C07), li deve rendere inaccessibili ai non addetti.

Libero servizio

- È proibito il libero servizio di prodotti per l'autodifesa (p. es. spray al pepe).
- Se utilizzatori privati hanno accesso agli spazi di vendita, valgono le disposizioni per la vendita al dettaglio (vedi scheda A04).

Obbligo di diligenza

All'infuori delle disposizioni riportate in questa scheda, per la fornitura di prodotti chimici resta comunque sempre valido il dovere di diligenza generale. Ciò significa che anche il commerciante deve osservare le indicazioni del fabbricante riprese sull'etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza. Tra queste, si possono citare anche i consigli di prudenza (p. es. "Conservare fuori della portata dei bambini").

Scheda di dati di sicurezza

- La scheda di dati di sicurezza deve permettere all'utilizzatore di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la protezione della salute e la sicurezza sul posto di lavoro, come pure il rispetto dell'ambiente.
- La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata all'utilizzatore professionale, o al rivenditore, gratuitamente e nella lingua ufficiale desiderata. Con l'accordo di entrambi può essere consegnata anche in un'altra lingua.
- La scheda di dati di sicurezza può essere su supporto cartaceo o elettronico. La sola messa a disposizione in Internet non è sufficiente. Su richiesta dell'utilizzatore la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su supporto cartaceo.
- Nel caso siano stati apportati importanti cambiamenti alla scheda di dati di sicurezza, la nuova versione deve essere consegnata gratuitamente agli acquirenti degli ultimi 12 mesi.

Altre informazioni sulla scheda di dati di sicurezza si trovano sulla scheda C02.

Esigenze particolari per la fornitura (consegna)

Al momento della consegna di prodotti chimici del gruppo 1, l'acquirente deve essere esplicitamente informato sulle misure di protezione e sullo smaltimento conforme alle disposizioni di legge.

Chi consegna prodotti chimici del gruppo 1 a utilizzatori finali deve possedere le conoscenze specifiche. La consegna ai rivenditori, o agli intermediari, non necessita nessun attestato di competenza.

Avvertenza:

Aziende che vendono questi prodotti chimici devono designare e comunicare all'autorità cantonale competente una persona di contatto per i prodotti chimici (scheda informativa C03).

Obbligo di ripresa

Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari e biocidi è tenuto a riprenderne i resti da utilizzatori professionali per uno smaltimento conforme alla normativa vigente in materia di rifiuti. La ripresa di piccoli quantitativi è gratuita.

Ulteriori informazioni e schede

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch o presso i [servizi cantionali per i prodotti chimici](#).

Ulteriori informazioni relativi al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell'organo di notifica per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch.

Quadro d'insieme per il commercio all'ingrosso – Fornitura (consegna) a utilizzatori professionali

		Possibilità di consegna ¹		Obblighi del venditore				
		È permessa la consegna a utilizzatori professionali ?	È permessa la vendita al libero servizio?	Consegna spontanea della SDS obbligatoria?	Consegna della SDS su richiesta?	Informazioni esplicite sulle misure di protezione e sullo smaltimento necessarie?	Conoscenze specifiche necessarie?	Comunicazione spontanea della persona di contatto ?
Etichettati come pericolosi	Prodotti chimici del gruppo 1 ²	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì ⁶	Sì ⁸
	Biocidi del gruppo 2 lett. a e b ²	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì ⁶	Sì ⁸
	Prodotti fitosanitari del gruppo 2 lett. a e b ²	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No ⁹
	Altri prodotti chimici pericolosi	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No ⁹
	Prodotti per la difesa personale (Spray al pepe)	Sì	No	Sì	No	No	No	No ⁹
Non etichettati come pericolosi ⁷	PBT ³ e vPvB ⁴	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No ⁹
	Sostanze nell'allegato 3 OPChim ⁵	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No ⁹
	Preparati che richiedono una scheda di dati di sicurezza (vedi scheda C04) .	Sì	Sì	No	Sì	No	No	No ⁹
	Tutti gli altri prodotti chimici (non etichettati come pericolosi).	Sì	Sì	No	No	No	No	No ⁹

¹ Osservare i divieti e le limitazioni per la consegna di prodotti chimici stabilite dall'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim): <http://www.bafu.admin.ch/limitazioneprodottochimico>.

² Gruppi di prodotti chimici: vedi allegato.

³ PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico.

⁴ vPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile (ing. very Persistent and very Bioaccumulative).

⁵ Sostanze estremamente problematiche (ing., Substances of Very High Concern, SVHC, elenco delle sostanze candidate UE)

⁶ L'esigenza delle conoscenze specifiche si applica solo per la fornitura ai consumatori finali professionali. Per la fornitura ai rivenditori, agli intermediari o ai formulatori tale competenza non deve essere attestata.

⁷ Nel caso i prodotti siano etichettati come pericolosi, le prescrizioni riguardanti l'etichettatura hanno priorità

⁸ Nel caso siano richieste le conoscenze specifiche. Altrimenti, su richiesta delle autorità cantonali.

⁹ Comunicazione della persona di contatto per i prodotti chimici su richiesta delle autorità cantonali.